

**COMUNE DI CIVEZZANO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**DISCIPLINARE PER LA PROCEDURA RELATIVA ALLA  
ASSUNZIONE DA PARTE DEL COMUNE DEGLI ONERI  
RELATIVI AL RICOVERO IN CASA DI RIPOSO DI PERSONE  
AVENTI DOMICILIO DI SOCCORSO NEL COMUNE DI  
CIVEZZANO.**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 16/05/1996

## Art. 1 - **Oggetto del disciplinare**

Il presente disciplinare regola la procedura relativa all'assunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in Casa di Riposo (o istituti simili) di persone, totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune medesimo.

## Art. 2 **Richiesta di impegnativa**

Al fine dell'assunzione dell'impegnativa di spesa per il ricovero in casa di Riposo (IPAB), la persona ospitata o da ospitare, totalmente o parzialmente priva di mezzi di sussistenza, deve presentare al Comune, personalmente o tramite suo tutore o curatore, richiesta compilata su apposito modello predisposto dall'Amministrazione stessa, corredata di :

- attestazione comprovante l'effettiva necessità di ricovero presso Case di Riposo;
- documentazione atta a dimostrare le condizioni economiche.

La richiesta dovrà essere completata con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le eventuali disponibilità finanziarie (depositi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) ed i beni patrimoniali posseduti con i relativi movimenti negli ultimi tre anni. Il Comune di riserva di richiedere ulteriore documentazione e di effettuare ogni ulteriore accertamento che in merito ritenesse necessario.

Dalla valutazione delle possibilità economiche dell'ospite restano esclusi per le sue esigenze personali :

- la somma corrispondente al 25% (con un minimo di L. 100.000) dell'ammontare della pensione minima erogata dall'INPS.

Anche la persona, economicamente autosufficiente, nel caso la Casa di riposo pretendesse l'impegnativa del Comune, dovrà presentare la documentazione sopra prevista.

## Art. 3 **Concorso ai sensi dell' art. 433 Codice Civile.**

Nel caso in cui sia accertato che il richiedente, ovvero la persona ospitata, non possieda redditi sufficienti a coprire la retta, dovranno concorrere o sostituirsi le persone obbligate ad intervenire ai sensi dell'art. 433 del C.C. nell'ordine ivi previsto e nella misura da stabilirsi secondo i criteri di cui all'art. 441 del C.C.

## Art. 4 **Situazione economica congiunti obbligati**

Ai fini di cui al precedente art. 2 le persona obbligate agli alimenti devono presentare al Comune di domicilio di soccorso della persona ospitata o da ospitare in Casa di Riposo, specifica dichiarazione che attesti il loro reddito individuale. La stessa viene compilata su apposito schema predisposto dall'Amministrazione Comunale.

L' amministrazione comunale, accertate le condizioni economiche, determina l' ammontare del concorso al pagamento della retta ai sensi del successivo art. 5.

I congiunti obbligati devono impegnarsi con apposita dichiarazione al versamento in rate mensili posticipate, dell' ammontare del concorso nella misura e secondo le modalita' fissate dal successivo articolo 5.

Qualora una persona, obbligata o non obbligata, intenda concorrere o sostituirsi ad altre persone obbligate nel rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, potra' assumersi tale impegno con apposita dichiarazione.

#### Art. 5 **Modalita' determinazione concorso retta.**

Le persone tenute all' obbligo degli alimenti, ai sensi dell' art. 433 del Codice Civile, dovranno impegnarsi a contribuire al pagamento della retta, in sostituzione o in concorso con l' ospite nella misura stabilita dal seguente prospetto:

fino a 15.000.000 di reddito convenzionale	10 %
per il di piu' e fino a 30.000.000 di reddito convenzionale	15 %
per il di piu' e fino a 75.000.000 di reddito convenzionale	30 %
con un reddito convenzionale superiore : concorso totale	

Il **reddito annuo convenzionale** si determina prendendo a base l' ammontare del reddito imponibile di norma relativo all' ultimo periodo di imposta, considerando il 75% solo quando alla sua formazione concorrano in misura prevalente redditi da lavoro dipendente o assimilati - e deducendone i seguenti importi :

- la misura reale dell' eventuale canone annuo di locazione pagato per l' alloggio di effettiva residenza o il rateo del mutuo edilizio;
- L. 1.000.000 per ogni familiare a carico ai sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende un solo titolare di reddito;
- L. 500.000 per ogni familiare a carico ai sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende piu' titolari di reddito tenuti agli alimenti.
- l' intero importo delle spese sanitarie documentate, secondo la normativa fiscale.

I congiunti obbligati che percepiscono l' assegno familiare erogato dall' INPS, o trattamenti assimilabili, per il congiunto ricoverato, ovvero ne abbiano diritto, dovranno impegnarsi a riconoscere al Comune l' intero ammontare del trattamento assistenziale percepito in aggiunta al concorso di cui al precedente art. 4.

Il concorso determinato come al presente articolo, rimane costante anche in presenza del ricovero in Istituto di piu' di un parente.

Il reddito annuo convenzionale e' considerato ZERO in presenza della sola pensione sociale o minima erogata dall' INPS.

## Art. 6 Garanzie patrimoniali

Nell' eventualita' che l' interessato risulti proprietario, comproprietario od usufruttuario di beni immobili e che i rimborsi ovvero i concorsi delle persone obbligate agli alimenti non risultino sufficienti alla copertura integrale dell' onere sopportato dal Comune, l' interessato medesimo sara' chiamato a contribuire mediante uno dei seguenti obblighi :

a) - la cessione al Comune di beni immobili contro il diritto al mantenimento a vita presso la Casa di Riposo (rendita vitalizia);

b) - rilascio di fideiussione bancaria a favore del Comune per il valore pari al debito mensile inizialmente accertato per 60 mesi, rinnovabile alla scadenza di questi e per eguale periodo;

c) - la costituzione a favore del Comune di ipoteca di 1<sup>^</sup> grado sui beni immobili fino a concorrenza dell' importo pari al debito mensile inizialmente accertato per 60 mesi rinnovabile alla scadenza di questi e per eguale periodo. In tal caso, i crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dalla data della sua dimissione dall' Istituto. Nel pagamento dei suddetti crediti potranno sostituirsi gli eredi dell' ospite.

L' iscrizione ipotecaria sara' cancellata dopo che l' ospite o gli eredi legittimi, a questo sostituitisi, avranno versato alla tesoreria del Comune l' intero valore del Credito vantato dal Comune stesso.

Il comune acquisira' tali ulteriori diritti qualora ne ravvisi l' opportunita' economica e porra' a carico dell' interessato tutte le spese inerenti e conseguenti.

## Art. 7 Aggiornamento periodica situazione economica

Su richiesta dell' Amministrazione Comunale le persone obbligate agli alimenti, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorieta' relativa a tutti gli elementi necessari al fine della determinazione del concorso di cui all' art. 5 del presente Regolamento, in ordine ai quali l' Amministrazione potra' effettuare accertamenti e adeguamenti anche d' ufficio, che verranno comunque svolti in caso di mancata risposta tempestiva da parte delle persone obbligate.

L' Amministrazione procedera' alla riscossione di quanto dovuto dagli obbligati inadempienti con la procedura coattiva contemplata dal R.D. 13 aprile 1910, n. 639.

Al fine di ovviare a possibili conseguenze negative dell' istituzionalizzazione, tutte le uscite dalla Casa, a cura e spese dell' ospite o dei suoi congiunti, comportano proporzionate riduzioni dei rimborsi e dei concorsi di cui ai precedenti articoli.

## Art. 8 Assunzione impegnativa di ricovero

La giunta comunale, esaminata la documentazione di cui ai precedenti articoli e la relazione attestante la situazione socioeconomica della persona acquisita dal servizio sociale di zona, effettuati se del caso i necessari controlli, acquisite le dichiarazioni relative agli impegni degli interessati e constatato che il ricovero in Casa di Riposo costituisce soluzione idonea

per le necessita' del soggetto, assume formale provvedimento di impegnativa di ricovero, determinando nel contempo la misura degli oneri a carico del Comune.

All' atto di decesso dell' ospite, per il quale il Comune ha assunto impegnativa di ricovero, la stessa Amministrazione comunale inviterà la Casa di Riposo interessata a comunicare agli eredi nonché al Comune stesso eventuali depositi in numerario o a risparmio che fossero depositati presso l' Ente.

Art. 9 **Esonero temporaneo al concorso della retta.**

La Giunta comunale, in presenza di documentata richiesta da parte degli ospiti o di loro congiunti tenuti agli alimenti, potrà adottare provvedimento di riduzione temporanea dei concorsi dovuti, ai sensi del presente disciplinare, quando si verificano circostanze tali da comprovare l' impossibilità, per i richiedenti, di far fronte agli impegni assunti.